

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 luglio 2020, n. 220

ID VIA 370 D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per l'attività di coltivazione estrattiva di pietra leccese, sita in loc. "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le), Fg. 27 p.lla 269 autorizzata con Decreto n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del 04.06.2012. – Proponente DONNO GIOVANNI e C. Snc- sede legale in Cursi (Le) alla via Cairoli n. 9 - Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione tecnica richiesta nel "Quadro delle condizioni Ambientali" Allegato alla D.D. n. 285 del 05.11.2019.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *"Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto *"Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTE le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011 del 13/05/2020 di conferimento dell'incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 *"Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti"*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di*

- accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
 - la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;
 - la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* e s.m.i.;
 - il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *"Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale"*;
 - l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
 - L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)"*;
 - la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *"Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali."*;
 - L.R. 05 luglio 2019 n.22 *" Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva"*.

PREMESSO CHE:

- Con D.D. n. 285 del 05.11.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del procedimento ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto di non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla Società DONNO GIOVANNI e C. Snc con sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9 e inerente l'istanza di *"Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del d.l.gs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), Fg. 27 p.IIIa 269 autorizzata con Decreto n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del 04.06.2012"*;
- L'efficacia della richiamata D.D. n. 285 del 05.11.2019 è subordinata all'ottemperanza delle condizioni ambientali puntualmente indicate nell'Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale;

RILEVATO CHE:

- con pec del 20.04.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4947 del 20.04.2020, la Società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta nel "Quadro delle condizioni Ambientali" allegato alla Determinazione n. 285 del 05.11.2019 al fine della verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e precisamente:
 - o *"Nota_Riscontro_VIA_Donno"*;
 - o *"All_B_int01_Rendering"*;
 - o *"TAV_19_int01_Proposta_Coltivazione_fase1"*;
 - o *"TAV_20_int01_Proposta_Coltivazione_fase2"*;
 - o *"TAV_21_int01_Proposta_Recupero_fase1"*;
 - o *"TAV_22_int01_Proposta_Recupero_fase2"*;
 - o *"TAV_23_int01_Proposta_Recupero_fase3"*
 - o *"TAV_24_int01_Proposta_Recupero_fasefinale"*
- con nota prot. n. AOO_089/6407 del 25/05/2020 il Servizio scrivente ha richiesto al Servizio AIA- RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e all'Arpa Puglia-DAP Lecce di fornire il proprio contributo istruttorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della definizione della procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 per il procedimento in oggetto;

- con pec del 10/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7137 del 12/06/2020, la Società istante ha trasmesso la nota della Provincia di Lecce (protocollo generale degli Atti di Determinazione n. 670 del 05/06/2020) con oggetto "Donno Giovanni e C. Snc- Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 contenente il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. C):Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto di estrazione di pietra leccese sito in loc. Murichella nel Comune di Corigliano d'Otranto";
- con nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 il Servizio AIA e RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai sensi del comma 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 di cui si riporta uno stralcio "*...omissis...con nota prot. n. AOO_089_4947 del 20.04.2020 la Società istante ha trasmesso, nello specifico, la "Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05.11.2019" (che si allega per pronta lettura); in particolare si riporta quanto segue:*

 - punto B1: è stato trasmesso l'allegato "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" (allegato alla presente).*
 - punto B2 e punto B3: la Società prende atto delle competenze dell'Amministrazione Provinciale e del Servizio Attività Estrattive ..omissis ..alla luce di quanto su rilevato e comunicato, in riferimento alle specifiche competenze di questo Servizio, si prende atto:*
 - *della documentazione di cui al punto B1;*
 - *della richiesta che la Società istante ha trasmesso al SUAP;*
 - *della nota trasmessa dalla Provincia di Lecce in merito alle emissioni in atmosfera.*

- Per il punto B3 si ribadisce la competenza del Servizio Attività Estrattive"*
- l'attività istruttorio di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha rilevato quanto di seguito:

Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, pubblicati sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Procedimenti Cave ex L.R. 33/2016" - "Procedimenti VIA", inviati a riscontro alla D.D. n. 285 del 05.11.2019 sono:

- " Nota_Riscontro_VIA_Donno";
- " All_B_int01_Rendering";
- " TAV_19_int01_Proposta_Coltivazione_fase1";
- " TAV_20_int01_Proposta_Coltivazione_fase2";
- " TAV_21_int01_Proposta_Recupero_fase1";
- " TAV_22_int01_Proposta_Recupero_fase2";
- " TAV_23_int01_Proposta_Recupero_fase3"
- " TAV_24_int01_Proposta_Recupero_fasefinale"

Verifica Ottemperanza alle prescrizioni

Facendo riferimento alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 della Determinazione del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali del 5 Novembre 2019, n. 285, alla nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 del Servizio AIA e RIR della Regione Puglia, preso atto che a tutt'oggi non risulta pervenuto il contributo di ARPA Puglia- DAP Lecce e che ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 " Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente" si rileva quanto di seguito riportato.

All. 1 alla D.D. 285/2019 ELENCO DELLE PRESCRIZIONI ESPRESSE	ADEGUATO / DA INTEGRARE	EVENTUALI OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI
<p>Comitato Regionale VIA</p> <p>o sia adottata una differente soluzione progettuale che rompa la continuità verticale della scarpata e sia compatibile alle restanti esigenze in termini di ingombri planimetrici e stabilità stabile in tutte le condizioni di esercizio e post esercizio della cava. Circa la stabilità, la stessa dovrà essere verificata quantitativamente considerando l'intera scarpata, fino ad includere la sede stradale, includendo anche la resistenza alle azioni erosive, considerando soluzioni che adottino una o più di queste soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berma o gradino o terrazzamento; - muratura in pietrame a secco in blocchi di grandi dimensioni in mutuo incastro; - terra armata o rinforzata o gabbionate rinverdite; - muro in c.a. rivestito in pietrame di cava. <p>In ogni caso, i dislivelli maggiori di 5 - 10 m dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate in legno che impediscano la caduta delle persone lungo la scarpata stessa;</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato <input type="checkbox"/> Non adeguato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Elaborato: "Nota_Riscontro_VIA_Donno"/Tav. 19, 20, 21, 22,23,24" E' stata rivista la soluzione progettuale prevedendo il ripristino della distanza dalla strada (20 m) utilizzando materiale di sfrido, così come già previsto in precedenza, ma disponendolo in modo tale da realizzare un gradino (h: 7m, pedata: 4m, inclinazione 45 °) che interrompa la continuità della scarpata. Lungo la scarpata che si sviluppa nella zona a est della cava autorizzata, laddove si ha un dislivello di circa 10 m tra il piano campagna ed il piano della cava, sarà realizzata una staccionata in legno a protezione della pubblica utilità, impedendo possibili cadute lungo la scarpata stessa.</p>
<p>o con riferimento alla attuale perimetrazione della cava, costituita da 4/5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, per ribaltamento di parte della recinzione o caduta di singoli mattoni, nonché alla percezione visiva dell'area di cava dalla pubblica viabilità, sia realizzata una recinzione tale da garantire la stabilità della stessa in ogni condizione di esercizio e che si integri con la sistemazione a verde minimizzando l'impatto visivo della cava.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato <input type="checkbox"/> Non adeguato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Elaborato: "Nota_Riscontro_VIA" La documentazione inoltrata specifica che la Società sta provvedendo a mettere in sicurezza la recinzione in oggetto nei tratti in cui presenta situazioni di pericolo. Per quanto concerne l'impatto visivo si riferisce che trattasi di cava a fossa la cui coltivazione avviene al di sotto del p.c. pertanto, vista anche la presenza della recinzione e della barriera arborea attualmente esistente e da realizzare prima dell'avvio dei lavori di coltivazione intorno a tutta l'area di cava, l'impatto visivo viene mitigato dalle suddette misure ambientali.</p>
<p>o sia presentato un piano di mantenimento / manutenzione del recupero / ripristino e della sistemazione della cava nelle diverse fasi previste, con presentazione di un rendering che permetta di visualizzare il recupero intermedio e finale della cava e che consenta di verificarne la corretta attuazione e gestione in coerenza con la proposta progettuale.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato <input type="checkbox"/> Non adeguato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Elaborato: "Nota_Riscontro_VIA/ All_B_int01_Rendering" Il proponente ha redatto un Piano di monitoraggio/manutenzione del recupero/ripristino e della sistemazione della cava secondo cui, per favorire l'attecchimento e la crescita gli alberi e gli arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati. Per garantire una crescita uniforme del prato verranno pianificate risemine lì dove la semina non ha dato risultati soddisfacenti con ricostruzione del substrato. Per le specie arboreo-arbustive saranno previste ripuliture, ceduzioni, potature, sfalci</p>

<p>Servizio AIA-RIR</p> <ul style="list-style-type: none"> • si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi all'art. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N° 445, in cui si attesti se "sono presenti" o "non sono presenti" all'interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose di cui all'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. In caso affermativo è necessario che il proponente determini, con le modalità di cui alle note del richiamato all'allegato 1 e/o utilizzando le indicazioni della "Sezione B" della "Guida tecnica alla compilazione" (pg.15-17) redatto da ISPRA, i quantitativi "reali o previsti" delle suddette sostanze e verifichi se gli stessi sono inferiori, pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 della parte 1 o 2 del richiamato allegato 1. <i>(indicare - in considerazione dell'iter di autorizzazione/realizzazione dell'intervento - il momento in cui dovrà essere ottemperata)</i> In caso di assoggettamento di un "nuovo stabilimento" alla normativa Seveso, il Gestore è obbligato a trasmettere con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs105/2015 il documento di "Notifica" entro 180 gg prima dell'inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose. In caso di un "nuovo stabilimento" di soglia superiore il proponente prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a conseguire tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente dovrà ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'art. 17 c.2 del richiamato D.Lgs., senza il quale il Comune non può rilasciare il permesso a costruire; • In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque meteoriche, si ravvisa la competenza dell'amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi della parte quinta del Decreto Legislativo 152/06 e smi sulla scorta della delega ex Legge Regionale 17/07 nonché della competenza prevista dalla parte terza del Testo Unico Ambientale. In particolare, per i profili dell'inquinamento atmosferico da polveri diffuse si ritiene necessaria l'adozione di misure di contenimento di cui all'Allegato V alla parte quinta del TUA nonché il monitoraggio delle polveri totali, da definire in sede autorizzativa ex art. 269, al fine di verificare il rispetto del limite che dovrà essere fissato in misura non superiore a 5 mg/Nm³. • Con riferimento alla gestione del cosiddetto "cappellaccio" di copertura, si rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell'ambito delle operazioni di recupero ambientale. 	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato <input type="checkbox"/> Non adeguato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>localizzati.</p> <p>Elaborato: "Nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 del Servizio AIA-RIR che si allega alla presente Determinazione"</p>
<p>Arpa Puglia-DAP Lecce</p> <p>In fase di esercizio:</p> <p>Con riferimento al piano di recupero proposto ed alle azioni da intraprendersi al fine di migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali del sito, si ritiene debbano essere messe in atto le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avvio del piano di ripristino ambientale proposto con preliminare completamento dell'alberatura perimetrale lungo tutto il confine della cava (1° fase) e garanzia della massima contestualità possibile tra le fasi di recupero e l'attività estrattiva residuale. • Adozione dei seguenti accorgimenti in fase di recupero ambientale: <ul style="list-style-type: none"> ○ riutilizzo del terreno vegetale di copertura asportato, previe opportune operazioni di correzione, quale ammendamento e/o concimazione, al fine di costituire un substrato idoneo all'attecchimento ed alla crescita delle essenze vegetali; ○ monitoraggio dell'attecchimento delle specie messe a dimora provvedendo a sostituire le eventuali fallanze, intendendo avvenuto l'attecchimento quando al termine di un anno a decorrere dalla messa a dimora le piante si presentano in buono stato vegetativo; ○ Inerbimento dei gradoni oggetto di piantumazione delle essenze arboree e arbustive al fine di favorire un progressivo recupero delle condizioni fisico-chimiche e pedologiche del suolo ed aumentarne la permeabilità e quindi la percentuale di acqua infiltrata. • Adozione delle seguenti misure di mitigazione al fine di limitare la dispersione di polveri, soprattutto durante le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali: <ul style="list-style-type: none"> ○ installazione di dispositivi di bagnatura nei punti maggiormente soggetti alla diffusione di polveri (zone di transito degli automezzi, aree di carico/scarico del materiale, etc.) da attivarsi almeno una volta al giorno e comunque quando necessario; ○ razionalizzazione delle zone di carico dei materiali, finalizzata a minimizzare lo spostamento degli stessi all'interno della cava; ○ bagnatura periodica delle ruote degli automezzi che transitano nell'insediamento; ○ annotazione dei consumi idrici e dei tempi di bagnatura su un apposito registro a disposizione delle Autorità/Enti di controllo; ○ limitazione delle lavorazioni nelle giornate di vento sostenuto; ○ copertura, a mezzo di teloni, del materiale trasportato sui camion in uscita. • Attuazione di un adeguato Piano di Monitoraggio Ambientale relativo alla matrice aria ed all'agente rumore. Si chiede che detto monitoraggio sia condotto secondo i seguenti requisiti minimi: <ul style="list-style-type: none"> ○ ARIA: monitoraggio annuale dei parametri POLVERI TOTALI (valore limite 5 mg/Nm³) e PM₁₀ (valore limite 50 µg/m³ inteso come media giornaliera ai sensi del D.Lgs 155/2010 e metodo di campionamento e misurazione previsto dall'All. VI al D.Lgs 155/2010 come sostituito dall'art. 3, c. 1 del DM 26.01.2017 - UNI EN 12341:2014), nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei principali parametri meteorologici al momento del campionamento (temperatura media, direzione del vento, velocità media del vento, umidità relativa dell'aria, precipitazioni e pressione atmosferica). 	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato <input type="checkbox"/> Non adeguato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 "Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'autorità competente"</p> <p>Elaborato: "Nota_Riscontro_VIA_Donno"/All_B_int01_Rendering/Tav.19, 20, 21, 22,23,24"</p> <p>Il proponente ha dato evidenza, nella documentazione trasmessa, dell'attuazione delle misure di mitigazione e ripristino ambientale indicate da Arpa Puglia</p>

CONSIDERATO CHE

con riferimento alla documentazione inviata dal Proponente, alla nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 del Servizio AIA e RIR della Regione Puglia e a valle dell'istruttoria tecnico amministrativa svolta dal Servizio, si ritiene conclusa positivamente la verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni impartite nel "Quadro delle condizioni Ambientali" allegato alla Determinazione n. 285/2019;

DATO ATTO CHE:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA *“Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri”* sono stati *“tempestivamente pubblicati”* sul sito web *“Il Portale Ambientale della Regione Puglia”*.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 370 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
- i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dal Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Società Donno Giovanni e C. Snc in qualità di Proponente.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, di tutti i contributi e le osservazioni espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, la Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.

DETERMINA

- che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.
- di **considerare**, sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, **ottemperare** le prescrizioni di cui al Quadro delle Condizioni Ambientali allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 285 del 05.11.2019;

- che i seguenti allegati **costituiscono parte integrante del presente provvedimento**:
Allegato 1: Nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 del Servizio AIA-RIR comprensiva di allegati;
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società DONNO GIOVANNI E C. SNC- sede legale Corsi (Le), Via Cairolì, 91 donnogiovanniesnc@pec.it;
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di Corigliano d'Otranto (Le);
 - Provincia Lecce;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
 - ARPA Puglia- DAP Lecce;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Dipartimento di Prevenzione - LE;
 - VV.FF. Lecce;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;
 - Vigilanza Ambientale

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composta da 17 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- f) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro

DONNO GIOVANNI & C.s.n.c.
Via Cairoli 91
73020 – Cursi (Le)
P. Iva 02881140756

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE
Pec: serv.rifutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE PER LA CAVA DI PIETRA LECCESE SITA IN LOCALITA' "MURICHELLA" NEL COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO (LE), DISTINTA NEL N.C.T. AL FOGLIO 27, P.LLA 269 E AUTORIZZATA CON DECRETO N.10 DEL 06-03-1996, PROROGA N. 22 DEL 27-02-2006 E PROROGA N. 226 DEL 04/06/2012

Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05/11/2019

La seguente relazione è stata redatta in risposta a quanto richiesto dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Servizio Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia in seguito alla nella Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05/11/2019 con la quale, sulla base del parere del Comitato Regionale di VIA reso nella seduta del 09/09/2019 e delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, di tutti i pareri acquisiti e dei contributi dei vari soggetti resi nel corso del procedimento, si determina di *non assoggettare al procedimento di VIA* il progetto relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella" sita nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) e distinta nel N.C.T. al foglio 27 p.lla 269, autorizzata con decreto n.10 del 06-03-1996, proroga n. 22 del 27-02-2006 e proroga n. 226 del 04/06/2012.


Per rendere efficace tale provvedimento dovranno essere rispettate le condizioni ambientali indicate nel suddetto provvedimento e da realizzarsi prima della ripresa dei lavori di coltivazione.

Facendo seguito a quanto richiesto nell'Allegato 1 - "Quadro delle condizioni ambientali" allegato alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05/11/20199 e quanto richiesto prima della ripresa di lavori di coltivazione, si fa presente quanto segue:


PUNTO A1)

In riferimento al paragrafo *"sia adottata una differente soluzione progettuale che rompa la continuità verticale della scarpata e sia compatibile alle restanti esigenze in termini di ingombri planimetrici e stabilità stabile in tutte le condizioni di esercizio e post esercizio della cava. Circa la stabilità della stessa [...], considerando soluzioni che adottino una o più di queste soluzioni: - berna o gradino o terrazzamento [...]. In ogni caso, i dislivelli [...]dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate di legno [...]."* è stata rivista la soluzione progettuale che prevedeva il ripristino della distanza dalla strada provinciale che costeggia la cava lungo il confine nord attraverso il colmamento con materiale di sfrido dell'area scavata senza autorizzazione e posta lungo tale confine.

Alla luce di quanto richiesto nel "Quadro delle condizioni ambientali" della Determinazione n. 285 del 05/11/2019, il ripristino della distanza dalla strada avverrà utilizzando materiale di sfrido, così come già previsto in precedenza, ma disponendolo in modo tale da realizzare un gradino che interrompa la continuità della scarpata.



VECCHIA SOLUZIONE



Lungo la scarpata che si sviluppa nella zona a est della cava autorizzata, laddove si ha un dislivello di circa 10 mt tra il piano campagna ed il piano della cava in quell'area, sarà realizzata una staccionata in legno a protezione della pubblica utilità, impedendo possibili cadute lungo la scarpata stessa.

I piani di coltivazione e di recupero ambientale sono stati adeguanti tenuto conto di quanto richiesto nella Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05/11/2019. Si allegano, pertanto, alla presente relazione le relative tavole nelle quali sono stati riportati gli adeguamenti sopra descritti (TAVV. 19 int. 01, 20 int. 01, 21 int. 01, 22 int. 01, 23 int. 01, 24 int. 01).

PUNTO A2)

In riferimento al paragrafo *“con riferimento alla attuale perimetrazione della cava, costituita da 4/5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, [...] sia realizzata una recinzione tale da garantire la stabilità della stessa [...] e che si integri con la sistemazione a verde minimizzando l'impatto visivo della cava”* si riferisce che la ditta sta già provvedendo a mettere in sicurezza la recinzione in oggetto nei tratti in cui presenta situazioni di pericolo.

Per ciò che riguarda l'impatto visivo della cava, si fa presente che l'attività di coltivazione avviene al di sotto del piano campagna, il che, vista la presenza della recinzione e della barriera arborea, attualmente esistente e da realizzare prima dell'avvio dei lavori di coltivazione, intorno a tutta l'area di cava, fa sì che ciò che è visibile durante l'esercizio della cava e alla fine dei lavori di coltivazione rimane

immutato. Inoltre, la cava, come detto, risulta recintata con recinzione in muratura. Pertanto, da quanto si evince dalla *documentazione fotografica vista strada* già inoltrata a seguito di precedente richiesta di integrazioni (pec del 16/09/2019), si può rilevare che percorrendo la strada che costeggia la cava lungo il confine nord si vede e si vedrà solo la recinzione e l'alberatura perimetrale già esistente o da completare, laddove mancante, prevista dal progetto di recupero ambientale.

PUNTO A3)

In riferimento al paragrafo “*sia presentato un piano di mantenimento/manutenzione del recupero/ripristino e della sistemazione della cava nelle diverse fasi previste, con presentazione di un rendering che permetta di visualizzare il recupero intermedio e finale della cava [...]*” di seguito si riporta il piano di mantenimento/manutenzione del recupero/ripristino e della sistemazione della cava.

Piano di mantenimento/manutenzione del recupero/ripristino e della sistemazione della cava

“Nei primi anni dopo l’impianto delle specie arboree e degli arbusti previsti nel piano di recupero ambientale sono spesso necessari interventi correttivi per favorire l’attecchimento e lo sviluppo della vegetazione nonostante i fattori limitanti (es. la distribuzione eterogenea di sostanze nutritive, i fenomeni erosivi, la variabilità stagionale [...]), rendere l’impianto autonomo, creare una riserva minerale ed organica sufficiente, riavviare i cicli biologici ed indirizzare la ricolonizzazione verso l’obiettivo del recupero” (fonte “Manuale tecnico – Il recupero naturalistico delle cave di calcare”).

Secondo quanto riportato nel piano di recupero ambientale, per favorire l’attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi 5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e zappettati. A questo si aggiungono irrigazioni di soccorso spesso indispensabili per evitare la sofferenza e la morte delle piante, soprattutto in ambienti caratterizzati da precipitazioni scarse ed irregolari.

Per garantire una crescita uniforme del prato, possono essere pianificate risemine in aree dove la semina non ha dato risultati soddisfacenti; in questo caso deve essere prevista anche una ricostituzione del substrato. In caso di eventi meteorici eccezionali che potrebbero compromettere la crescita delle specie arboree saranno effettuate trasemine che consentono di integrare le specie erbacee senza compromettere lo strato esistente.

Per le specie arboree-arbustive saranno previste ripuliture, ceduzioni e potature (solo per le specie decidue) e lavorazioni primaverili attorno ad alberi e arbusti, come ad esempio sfalci localizzati, in cui non è stata prevista la pacciamatura in fase di impianto.

Infine, per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche si provvederà a ripulire le canaline e le trincee drenanti periodicamente e, in particolar modo, dopo eventi meteorici eccezionali.

Si allega, inoltre, il rendering delle fasi intermedia e finale del progetto di recupero ambientale (ALL. B int. 01).


PUNTO B1)

In riferimento al paragrafo *“si ritiene necessario acquisire una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 200, N. 445 [...] in cui si attesti se “sono presenti” o “non sono presenti” all’interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose [...]”* si allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante della ditta proprietaria della cava attestante l’assenza di sostanze pericolo negli impianti oggetto di valutazione.

PUNTO B2) e B3)

In riferimento al paragrafo *“In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque meteoriche si ravvisa la competenza dell’amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo [...]”* e al paragrafo *“Con riferimento alla gestione del cosiddetto “cappellaccio” di copertura, si rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell’ambito delle operazioni di recupero ambientale.”* si prende atto di quanto rappresentato da codesta amministrazione.

Cursi, gennaio 2020

DONNO GIOVANNI & C.s.n.c.

73020 CURSI (LG)
C.F. e P.IVA 02881140756

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**

1 - SUAP competente

Suap CORIGLIANO D'OTRANTO in delega alla CCIAA di LE			
del comune di:	CORIGLIANO D'OTRANTO	Id:	2712
Responsabile SUAP:	DE GIOVANNI	IOSE' GIOVANNI	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	02881140756-06022020-1302
Protocollo SUAP:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0018713 del 21/02/2020
Domicilio elettronico dichiarato:	leo.tommasi@ingpec.eu

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	Donno Giovanni & C. s.n.,c.		
Codice Fiscale:	02881140756	Sede legale provincia:	LECCE
Presso il comune di:	CURSI		
via, viale, piazza ...:	Cairolì	n.	91

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	TOMMASI	Nome:	LEO
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	Codice Fiscale:	

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune	N.D.		
via, viale, piazza ...:	N.D.	n.	N.D.

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:**Suap CORIGLIANO D'OTRANTO in delega alla CCIAA di LE**Indirizzo: **VIA FERROVIA n. 10 73022 - CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA	Provincia di Lecce - dipartimento ambiente
SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI	Provincia di Lecce - dipartimento ambiente

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 02881140756-06022020-1302.SUAP.PDF.P7M Riepilogo Pratica SUAP)
- 02881140756-06022020-1302.005.PDF Fotocopia di un documento di identita del soggetto che conferisce la procura speciale
- 02881140756-06022020-1302.006.PDF.P7M Procura speciale)
- 02881140756-06022020-1302.001.MDA.PDF.P7M MDA Pratica
- 02881140756-06022020-1302.003.PDF allegare b
- 02881140756-06022020-1302.004.PDF allegare c
- 02881140756-06022020-1302.001.PDF SCHEDA C - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
- 02881140756-06022020-1302.002.PDF allegare a

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	leo.tommasi@ingpec.eu
--	------------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	21/02/2020
--------------------	-------------------



PROVINCIA DI LECCE

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 670 del 05/06/2020

OGGETTO: DONNO GIOVANNI E C. S.N.C. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N° 59 DEL 13.03.2013, CONTENENTE IL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL'ART. 3, C. 1, LETT. C): AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE DI PIETRA LECCESE SITO IN LOC. "MURICHELLA", NEL COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO.

Il Dirigente

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);

Visti, inoltre:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";

- l'art. 103 del D. lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: "... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate, ...";
- l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- ai sensi dell'art. 2 del R. R. n. 26/2013, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'art. 7 comma 2 del R. R. n. 26/2011- Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- che stabilisce che l'autorizzazione agli scarichi sia presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L. R. 24/1983 come modificata dalla L. R. n. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L. R. 17/2000;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- l'art. 3, c. 1, lett. a), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della "autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- l'art. 3, c. 1, lett. c), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006";
- l'art. 3, c. 1, lett. g), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica delle "comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. L.vo n. 152/2006";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013 al paragrafo n. 3 precisa che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- il D.P.R. n. 59/2013 dispone, all'art. 6, c. 1, che *"il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'Autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica ..."*;
- all'art. 6, c. 2, il suddetto decreto dispone che *"Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4"*;

Premesso che:

- la società **DONNO GIOVANNI e C. S.n.c.** (P. IVA 02881140756), nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni Donno (C. F. _____), con la nota acquisita al prot. n. 9087 del 04.03.2020 ha presentato tramite il SUAP di Corigliano d'Otranto istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalla coltivazione di una cava di pietra leccese sita in Corigliano d'Otranto, loc. "Murichella", nel terreno censito in Catasto al Foglio 27, p.lla 269;

- si tratta di attività esistente di estrazione di pietra leccese in blocchi nella cava sita in loc. Murichella, nel Comune di Corigliano d'Otranto, individuata in Catasto al foglio 27, p.lla 269, di estensione circa 34.265 mq, con una profondità attuale di circa 17 metri rispetto al piano campagna;
- l'autorizzazione alla coltivazione di cava è stata rilasciata dal Servizio Attività Economiche Consumatori della Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 226 del 04.06.2012;
- l'attività ha scontato la verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali, che con la Determinazione Dirigenziale n. 285 del 5.11.2019 ha ritenuto di non assoggettarla a VIA;
- l'estrazione dei blocchi avviene con macchine da taglio orizzontale e verticale alimentate elettricamente, i blocchi cavati hanno dimensione 50x37x29 cm, durante il taglio le polveri prodotte sono di lieve entità, tali da non richiedere il contenimento mediante bagnatura; i blocchi estratti vengono caricati su autocarro e trasportati al cliente oppure nell'area destinata allo stoccaggio;
- la bagnatura viene effettuata solo nella postazione dove vengono fatte lavorazioni non standardizzate, come il taglio delle lastre in pietra leccese; sul confine della cava, in prossimità della S. P. n. 361, sono presenti alberi di eucaliptus con funzione di barriera;
- la società ha trasmesso in allegato all'istanza di autorizzazione alle emissioni i seguenti elaborati tecnici:
 1. Tav. 1 Inquadramento;
 2. Tav. 2 Planimetria catastale;
 3. Tav. 3 Planimetria della cava;
 4. Relazione tecnica generale;
 5. Valutazione previsionale delle emissioni in atmosfera;
 6. Valutazione dell'impatto acustico;
 7. Piano di monitoraggio;
 8. Autorizzazione alla coltivazione di cava;
 9. Determinazione Verifica di assoggettabilità a VIA;
 10. Richiesta escavazione pozzo;
 11. Titolo di proprietà e Visura camerale;
- lo scrivente Servizio convocò la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990 il giorno 29 maggio 2020 per l'acquisizione dei pareri relativi al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte degli enti competenti;
- ARPA Puglia inviò il parere di competenza con nota prot. n. 33524 del 28.05.2020, nella quale confermava il parere già reso in sede di procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale (prot. 43461 del 10.06.2019), che detta prescrizioni per la fase di recupero ambientale della cava e misure di mitigazione per limitare la dispersione delle polveri, come ad esempio la bagnatura delle zone soggette al transito dei veicoli, la razionalizzazione delle zone di carico dei materiali, la copertura dei camion in uscita con teloni, l'annotazione dei tempi di bagnatura e dei consumi idrici, nonché il monitoraggio periodico della matrice aria e dell'agente rumore;
- in analogia con precedenti autorizzazioni, all'attività di estrazione si prescriverà il rispetto del valore limite di concentrazione di 5mg/Nm³ per le polveri totali e di 50 µg/Nm³ per il PM₁₀ come media giornaliera, con campionamenti effettuati con frequenza annuale, nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei parametri meteorologici al momento del campionamento (temperatura media, direzione e velocità media del vento, umidità relativa, precipitazioni e pressione atmosferica);
- si prescriverà l'effettuazione delle verifiche fonometriche a cura di tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto all'Albo Nazionale con frequenza annuale, ovvero ogni volta che intervengano modifiche significative nel ciclo produttivo o sui macchinari;

Tutto ciò premesso,

- dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non

versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA

- **Adottare** ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, contenente il titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. c):
"autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006"
a favore della società **DONNO GIOVANNI e C. S.n.c.** (P. IVA 02881140756), nella persona del legale rappresentante sig. Giovanni Donno (C. F. _____), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte dalla coltivazione di una cava di pietra leccese sita in Corigliano d'Otranto, loc. "Murichella", nel terreno censito in Catasto al Foglio 27, p.lla 269; con le seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. la società dovrà rispettare il seguente valore limite di concentrazione delle polveri diffuse nell'atmosfera:

polveri totali	5mg/Nm ³
PM ₁₀ come media giornaliera	50 µg/Nm ³
 2. i campionamenti e le analisi verranno effettuate da professionista abilitato e iscritto all'ordine dei chimici, con frequenza annuale, nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei parametri meteorologici al momento del campionamento (temperatura media, direzione e velocità media del vento, umidità relativa, precipitazioni e pressione atmosferica);
 3. il metodo di prelievo e di analisi da utilizzare è il seguente:

polveri totali	UNI EN 13284-1:2017
PM10	UNI EN 12341:2014
 4. ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
 5. la società dovrà trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Corigliano d'Otranto i certificati delle analisi;
 6. la società farà effettuare delle verifiche fonometriche a cura di tecnico competente in acustica ambientale regolarmente iscritto all'Albo Nazionale, con frequenza annuale, ovvero ogni volta che intervengano modifiche significative nel ciclo produttivo o sui macchinari;
 7. la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
 8. la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
- L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;

- la società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.
- Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Soleto ai fini del rilascio del titolo abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013, al seguente indirizzo:

suap.le@cert.camcom.it

indicando in oggetto:

Pratica n. 02881140756-06022020-1302 - SUAP 2712 -

DONNO

GIOVANNI & C. S.N.C.

- il SUAP competente procederà, prima del rilascio dell'autorizzazione, alle verifiche previste dal D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Demandare al SUAP del Comune di Corigliano d'Otranto la trasmissione del titolo abilitativo finale di A. U. A. il ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

DONNO GIOVANNI & C. S.N.C.

donnogiovanniecsc@pec.it

Servizio Ambiente della Provincia di Lecce ambiente@cert.provincia.le.it

ARPA Puglia - DAP Lecce:

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Prevenzione

dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Polizia Provinciale

poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce

sle41034@pec.carabinieri.it

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;

Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.

Alla Dirigente Servizio VIA -VINCA

Dott.ssa Lomastro Mariangela

m.lomastro@regione.puglia.it

E p.c.

Arpa Puglia – DAP LE

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 370 D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per l'attività di coltivazione estrattiva di pietra leccese, sita in loc. "Murichella" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le), Fg. 27 p.la 269 autorizzata con Decreto n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del 04.06.2012. – Proponente DONNO GIOVANNI e C. Snc- sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9 - **Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione tecnica richiesta nel "Quadro delle condizioni Ambientali" Allegato alla D.D. n. 285 del 05.11.2019.**

Contributo istruttorio ai fini della definizione della procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 per il procedimento in oggetto (riscontro alla nota prot. n. AOO 089 6407 del 25.05.2020).

Con riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

Con D.D. n. 285 del 05.11.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del procedimento ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto di non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla Società DONNO GIOVANNI e C. Snc con sede legale in Corsi (Le) alla via Cairoli n. 9 e inerente l'istanza di "Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del d.lgs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località "Murichella" del Comune di Corigliano d'Otranto (LE), Fg. 27 p.la 269 autorizzata con Decreto n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del 04.06.2012";

Considerato che:

all'Allegato 4 della D.D. n. 285 del 05.11.2019 questo Servizio presentava le seguenti osservazioni e condizioni:

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio A.I.A. e R.I.R.

Via Gentile, 52 – Bari

Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.

[...] il progetto non costituisce attività IPPC, ai sensi della parte seconda – Titolo III-bis, per cui è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

agli atti del Servizio non risulta che il Gestore dell’attività in questione abbia trasmesso il documento di “Notifica” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 105/2015.

Condizioni¹:

- *Si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, N° 445, in cui si attesti se “sono presenti” o “non sono presenti” all’interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose di cui all’Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. In caso affermativo è necessario che il proponente determini, con le modalità di cui alle note del richiamo all’allegato 1 e/o utilizzando le indicazioni della “Sezione B” della “Guida tecnica alla compilazione” (pg. 15-17) redatto da ISPRA, i quantitativi “reali o previsti” delle suddette sostanze e verifichi se gli stessi sono inferiori, pari o superiori alle quantità elencate nelle colonne 2 e 3 della parte 1 o 2 del richiamato allegato 1 (indicare – in considerazione dell’iter di autorizzazione/realizzazione dell’intervento – il momento in cui dovrà essere ottemperata). In caso di assoggettamento di un “nuovo stabilimento” alla normativa Seveso, il Gestore è obbligato a trasmettere con le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 105/2015 il documento di “Notifica” entro 180 gg prima dell’inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose. In caso di un “nuovo stabilimento” di soglia superiore il proponente prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a conseguire tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente dovrà ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all’art. 17 c.2 del richiamato D.Lgs., senza il quale il Comune non può rilasciare il permesso a costruire;*
- *In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque meteoriche, si avvisa la competenza dell’amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo ai sensi della parte quinta del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. sulla scorta della delega ex Legge Regionale 17/07 nonché della competenza prevista dalla parte terza del Testo Unico Ambientale. In particolare, per i profili dell’inquinamento atmosferico da polveri diffuse si ritiene necessaria l’adozione di misure di contenimento di cui all’Allegato V alla parte quinta del TUA nonché il monitoraggio delle polveri totali, da definire in sede autorizzativa ex art.*

¹ Punti B1, B2, B3 della “Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali”

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio A.I.A. e R.I.R.

Via Gentile, 52 – Bari

Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.

269, al fine di verificare il rispetto del limite che dovrà essere fissato in misura non superiore a 5 mg/Nm³.

• Con riferimento alla gestione del cosiddetto “cappellaccio” di copertura, si rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell’ambito delle operazioni di recupero ambientale. [...]

Atteso che:

Con nota prot. n. AOO_089_4947 del 20.04.2020 la Società istante ha trasmesso, nello specifico, la “Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05.11.2019” (che si allega per pronta lettura); in particolare si riporta quanto segue:

- **punto B1:** è stato trasmesso l’allegato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (allegato alla presente).
- **punto B2 e punto B3:** la Società prende atto delle competenze dell’Amministrazione Provinciale e del Servizio Attività Estrattive.

Con nota prot. n AOO_089_4947 del 20.04.2020 la Società istante ha trasmesso l’istanza di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP di Corigliano d’Otranto in delega alla CCIAA di Lecce, al fine di visionare ed estrarre copia dell’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA e della scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0018713 del 21/02/2020);

Con nota prot. n AOO_089_7137 del 12.06.2020 la Società istante ha trasmesso la nota della Provincia di Lecce (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 670 del 05/06/2020) con oggetto “DONNO GIOVANNI E C. S.N.C. ADOZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N° 59 DEL 13.03.2013, CONTENENTE IL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL’ART. 3, C. 1, LETT. C): AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L’IMPIANTO DI ESTRAZIONE DI PIETRA LECCESE SITO IN LOC. “MURICHELLA”, NEL COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO;

alla luce di quanto su rilevato e comunicato, in riferimento alle specifiche competenze di questo Servizio, si prende atto:

- della documentazione di cui al punto B1;
- della richiesta che la Società istante ha trasmesso al SUAP;
- della nota trasmessa dalla Provincia di Lecce in merito alle emissioni in atmosfera.

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio A.I.A. e R.I.R.

Via Gentile, 52 – Bari

Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****SERVIZIO A.I.A. e R.I.R.**

Per il **punto B3** si ribadisce la competenza del Servizio Attività Estrattive.

Si allega alla presente nota, per farne parte integrante:

- nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05.11.2019;
- istanza di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP di Corigliano d'Otranto;
- nota della Provincia di Lecce (prot. n. AOO_089_7137 del 12.06.2020).

Funzionario AIA

Ing. Concita Cantale

 NTALE
ONCITA
16.06.2020
12:58:39 UTC

P.O. Servizio R.I.R.

Ing. Mauro Perrone

 PERRONE MAURO
16.06.2020
13:18:54 UTC

La Dirigente del Servizio AIA/RIR

Ing. Maria Carmela Bruno

Firmato digitalmente da
Maria Carmela Bruno
CN = Bruno Maria Carmela
C = IT

 LUPARELLI
FABIANA
15.07
.2020
08:47:32
UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio A.I.A. e R.I.R.

Via Gentile, 52 – Bari

Tel: 080 540 4316

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it